

TITOLO: Global Policy Anti-Corruzione	
Versione: 1.0	Data di entrata in vigore: 1° luglio 2020
Owner: Global Pharma Compliance	

INDICE

1.	SCOPO	2
2.	AMBITO DI APPLICAZIONE	2
3.	REGOLE GENERALI.....	2
4.	PRINCIPI.....	2
5.	CORRUZIONE DEI FUNZIONARI PUBBLICI.....	3
6.	CONFLITTO DI INTERESSI.....	4
7.	REGOLE DA TENERE A MENTE.....	5
8.	LIBRI E REGISTRI	5
9.	SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI	5
10.	DEFINIZIONI.....	5
11.	STORIA DEL DOCUMENTO	6

Autore: Global Pharma Compliance	Revisore: Global Medical Department, Pharma Finance & Administration, Global Access & Government Affairs
Approvata da: Chief Executive Officer Pharma	Data di approvazione: 15 maggio 2020

1. SCOPO

Angelini Pharma opera coerentemente con i suoi valori di correttezza, integrità e trasparenza e si impegna ad attuare tutte le misure necessarie per prevenire ed evitare fenomeni di corruzione e di conflitto di interessi. Angelini Pharma agisce secondo le leggi, i regolamenti, i codici di settore, le policy e i principi etici.

La corruzione si verifica quando si effettua, si promette o si autorizza un pagamento o si fornisce qualcosa di valore per influenzare qualsiasi atto o decisione al fine di ottenere un vantaggio illecito.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Tutti i Dipendenti di Angelini Pharma (di seguito, i “Dipendenti”) sono tenuti ad aderire ai principi della presente policy.

I terzi incaricati dello svolgimento delle attività in essa contemplate e che agiscano per conto di Angelini Pharma sono tenuti a rispettare la presente policy.

La presente policy si applica a tutti i Paesi in cui Angelini Pharma svolge la propria attività, tenendo conto degli obblighi locali. In caso di conflittualità tra la normativa locale e la policy, si applicano le disposizioni più stringenti.

La presente policy si applica nelle relazioni con gli operatori sanitari, organizzazioni e sistemi sanitari, farmacie, rivenditori e altri fornitori, clienti, acquirenti pubblici e privati di prodotti e servizi sanitari, incluso qualsiasi funzionario o ente pubblico.

3. REGOLE GENERALI

Angelini Pharma conduce regolarmente audit interni al fine di valutare eventuali violazioni rispetto alla presente policy.

I Dipendenti non devono corrompere e non devono utilizzare intermediari, quali agenti, consulenti, distributori o altri partner commerciali a tale scopo.

Rivolgersi al proprio referente Legale o Compliance prima di agire qualora in dubbio se offrire, dare o promettere qualcosa di valore a qualsiasi persona che possa essere percepito come avente uno scopo illecito.

La violazione della presente policy comporta anche il mancato rispetto della legge, con conseguenze quali azioni disciplinari, in conformità alla legge applicabile.

4. PRINCIPI

I principi elencati di seguito si applicano a tutte le attività commerciali sia pubbliche che private di Angelini Pharma:

- Regali, ospitalità e intrattenimento forniti a qualsiasi destinatario devono essere modesti, ragionevoli e poco frequenti. Angelini Pharma non fornisce regali, ospitalità e intrattenimento agli accompagnatori dei partecipanti ad eventi aziendali Angelini Pharma (e.g. congressi, meeting).
- Angelini Pharma instaura rapporti con le Terze Parti ove siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti:
 - Vi sia una esigenza legittima per un dato bene o servizio,
 - I servizi e i beni rispecchino il corretto valore di mercato,
 - Sia stata svolta la dovuta due diligence e pertanto valutata adeguatamente la terza parte,

- Venga formalizzato un contratto scritto o altro documento con equipollente valore giuridico prima della erogazione del servizio.
- I pagamenti alle Terze Parti vengono erogati solo attraverso i sistemi amministrativo/finanziario approvati da Angelini Pharma.
- Supportare Terze Parti con finanziamenti o attraverso sponsorizzazioni, sovvenzioni e donazioni, può essere rischioso in quanto potrebbe essere percepito come un vantaggio commerciale improprio. Il finanziamento o il supporto a Terze Parti può dunque essere erogato solo se:
 - Previsto dalle normative applicabili,
 - Con un valore ragionevole,
 - Lo scopo è in linea con le strategie aziendali come il sostegno nell'educazione medica o il miglioramento del benessere dei pazienti,
 - In linea con i principi di questa policy.
- Il finanziamento o il supporto da parte di Angelini Pharma a Terze Parti non deve essere fornito con l'obiettivo di ottenere un vantaggio commerciale improprio.
- Prima di formalizzare un accordo per un nuovo business, una nuova joint venture, è necessaria svolgere una adeguata due diligence anticorruzione. Inoltre, va previsto e implementato un remediation plan per i rischi individuati.

5. CORRUZIONE DEI FUNZIONARI PUBBLICI

Molti paesi hanno leggi che vietano di effettuare o offrire pagamenti o cose di valore (direttamente o indirettamente) a Funzionari Pubblici e/o incaricati di pubblico servizio qualora il pagamento abbia come fine quello di influenzare un atto pubblico al fine di ottenere un ingiusto vantaggio di natura economica.

I Dipendenti devono garantire la veridicità e l'accuratezza di tutte le dichiarazioni o informazioni rilasciate ai Funzionari e agli Enti Pubblici. Qualsiasi influenza impropria da parte dei Dipendenti su Funzionari ed Enti Pubblici è severamente vietata. Angelini Pharma non tollera tale condotta.

I Dipendenti e coloro che agiscono per loro conto devono rispettare i seguenti principi e comunicarli ai Funzionari ed Enti Pubblici con cui interagiscono:

- Non può essere erogato alcun pagamento o offerta alcuna utilità o benefit - indipendentemente dal suo valore - a un funzionario Pubblico come incentivo al fine di approvare, rimborsare, prescrivere o acquistare prodotti Angelini, o per influenzare l'esito di una sperimentazione clinica o per beneficiare in altro modo le attività commerciali di Angelini Pharma.
- È possibile fornire regali o benefit di valore simbolico solo se sono soddisfatti tutti i seguenti requisiti:
 - È consentito dalla normativa locali
 - È conforme alla cortesia comune e ai buoni costumi d'affari locali
 - È correttamente documentato dall'azienda.
 - Il regalo o il benefit fornito non deve porre dubbi circa un obbligo da parte del destinatario.
- I Dipendenti devono agire in accordo alle norme e regolamenti cui sono soggetti i Funzionari ed Enti Pubblici (i.e. leggi e regolamenti applicabili) e qualsiasi benefit deve essere fornito in maniera trasparente ed essere adeguatamente documentato e contabilizzato.
- Non sono consentiti i c.d. "facilitation payment".
- Le spese di viaggio e alloggio sostenuti dai Funzionari Pubblici che collaborano con Angelini Pharma

possono essere rimborsati a condizione che ciò sia conforme alle leggi e ai regolamenti applicabili e alle condizioni stabilite nell'accordo precedentemente sottoscritto dalle parti.

- I Funzionari Pubblici possono recarsi presso la sede Angelini Pharma ove previsto dalla legge, dai regolamenti e dal codice di condotta e ove ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
 - esista una ragione valida per la visita di natura commerciale, clinica, scientifica, tecnologica, legale, medica o di ordine pubblico;
 - abbia luogo una cerimonia ufficiale ad es. inaugurazione di una sede;
 - ci sono motivi diplomatici o di cortesia

Qualora si partecipi alla selezione del funzionario pubblico, la visita deve essere pertinente con le responsabilità del funzionario pubblico. Il Country Manager del paese in cui ha sede il funzionario Pubblico e in cui si svolge la visita, dovrà approvare gli inviti a meno che la visita non sia richiesta dalla legge.

- Angelini Pharma non finanzia direttamente Funzionari Pubblici per la partecipazione a meeting organizzati da Terze Parti. Angelini Pharma può finanziare o essere membro di gruppi che finanziano Funzionari Pubblici in maniera indipendente. Questi gruppi possono includere associazioni farmaceutiche o professionali, fondazioni bona-fide o istituti educativi. Le Terze Parti selezionano in maniera indipendente i Funzionari Pubblici che ricevono finanziamenti.
- Funzionari Pubblici che possano influenzare inappropriatamente l'attività di Angelini Pharma - anche solo potenzialmente - non possono essere assunti come lavoratori dipendenti. Laddove venisse assunto un ex Funzionari Pubblico, verrà previsto ai sensi della legge di un periodo "cooling-off" di 18 mesi.
- Il periodo di "cooling-off" coinvolge sia dipendenti a tempo pieno che a tempo parziale oltre che consulenti. Durante questo periodo, non sarà possibile per gli ex funzionari pubblici collaborare in alcun settore di Angelini Pharma ove si ravvisi un conflitto di interessi con il ruolo ricoperto nella pubblica amministrazione. Lo scopo è quello di mitigare il rischio che il funzionario Pubblico possa trarre vantaggio o essere indotto a trarre vantaggio dalle informazioni acquisite.

6. CONFLITTO DI INTERESSI

I dipendenti e i collaboratori di Angelini Pharma sono tenuti a evitare le situazioni in cui possono manifestarsi conflitti di interesse e devono astenersi dallo svolgere attività che siano anche potenzialmente in conflitto con gli interessi di Angelini Pharma.

A puro titolo esemplificativo, ma non esaustivo, costituiscono fattispecie di conflitto di interessi:

- La cointeressenza-palese od occulta-del dipendente o dei suoi familiari in società di fornitori, clienti, concorrenti;
- Lo sfruttamento della propria posizione funzionale per la realizzazione di interessi contrastanti con quelli di Angelini Pharma;
- L'utilizzazione di informazioni confidenziali acquisite nello svolgimento di attività lavorative a vantaggio proprio o di terzi in contrasto con gli interessi di Angelini Pharma;
- Lo svolgimento di attività lavorative di qualunque genere (i.e. prestazioni d'opera) presso clienti, fornitori, concorrenti e/o presso terzi in contrasto con gli interessi di Angelini Pharma;
- La conclusione, il perfezionamento o l'avvio di trattative e/o contratti-in nome e per conto di Angelini Pharma-che abbiano come controparte familiari o soci del dipendente, ovvero persone giuridiche di cui egli sia titolare o a cui egli sia comunque interessato;

- L'accettazione di denaro o altra utilità economica da soggetti che sono o intendono entrare in rapporti di affari con Angelini Pharma.

È fatto divieto di avvantaggiarsi personalmente di opportunità di affari di cui si è venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni all'interno di Angelini Pharma.

Prima di accettare un incarico di consulenza, oppure nel caso in cui si verifichi una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi, ciascun dipendente è tenuto a darne comunicazione al proprio manager.

Qualora la segnalazione non dia esito o il dipendente si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore, ne riferisce alle funzioni Legal o Compliance.

7. REGOLE DA TENERE A MENTE

Le seguenti regole aiutano nell'analisi e nella gestione di situazioni che possano rappresentare un rischio:

- 1) **Legittimità dell'interesse perseguito:** le attività, i rapporti e le operazioni devono avere uno scopo valido e devono essere condotte in linea con i valori di Angelini Pharma.
- 2) **Trasparenza:** tutte le attività devono essere condotte in maniera trasparente ed essere adeguatamente documentate.
- 3) **Proporzionalità:** i trasferimenti di valore e le risorse coinvolte devono soddisfare il criterio di valore equo.
- 4) **Assenza di conflitto di interessi o di influenza indebita:** non esercitare una influenza indebita su coloro che interagiscono con Angelini Pharma. Evitare situazioni che creano anche solo potenzialmente conflitti di interesse.

8. LIBRI E REGISTRI

Angelini Pharma deve redigere e tenere registrazioni che dettagliano e documentino in modo congruo e accurato tutte le attività svolte in ogni fase. La conservazione e l'archiviazione dei documenti da parte di Angelini Pharma devono essere coerenti con gli standard aziendali e con le leggi fiscali e di altra natura, i regolamenti e i codici di settore applicabili.

9. SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI

Ogni Dipendente che sia a conoscenza di presunta cattiva condotta deve darne segnalazione tempestiva.

I Dipendenti che segnalino in buona fede potenziali cattive condotte o forniscano informazioni o comunque supporto in eventuali indagini o investigazioni saranno protetti da ritorsioni.

10. DEFINIZIONI

TANGENTE (BRIBERY): La tangente è una forma di corruzione da intendersi sia come denaro che come altra utilità. La tangente è costituita da un'offerta, una promessa o una dazione – sia diretta che indiretta – di una somma di denaro o altre utilità ad un'altra persona, al fine di ottenerne un vantaggio. L'intenzione di chi offre la tangente è quella di (i) indurre una persona ad agire impropriamente nell'esercizio di una funzione o attività (ii) ricompensare una persona per il fatto di agire impropriamente nell'esercizio di tale funzione o attività. Il corrotto accetta o sollecita, direttamente o indirettamente, un indebito vantaggio (denaro o altra utilità), per sé o per altri.

CONFLITTO DI INTERESSI: Si riferisce a situazioni in cui attività o rapporti personali interferiscono anche solo potenzialmente con la capacità di svolgere il proprio lavoro in maniera appropriata e professionale.

CORRUZIONE: È una condotta fraudolenta, disonesta, illegale o non etica da parte di una persona in una posizione di potere. È un abuso di potere o di pubblica fiducia per utilità personale.

FACILITATION PAYMENT: pagamento effettuato a un funzionario o ente Pubblico per accelerare o assicurare l'esecuzione di un servizio o un'azione governativa di routine.

ENTI PUBBLICI: Inteso a tutti i livelli e suddivisioni dei governi (vale a dire, locale, regionale o nazionale e amministrativo, legislativo o esecutivo).

FUNZIONARIO PUBBLICO: Inteso come

- (i) qualsiasi funzionario Pubblico eletto o nominato (ad es. un legislatore o un membro di un ministero del governo);
- (ii) qualsiasi dipendente o individuo che agisce in nome o per conto di un Ente Pubblico, agenzia o impresa che svolge una funzione governativa, o di proprietà o controllata da, un Governo (ad esempio, un operatore sanitario o un ricercatore impiegato in una Università statale);
- (iii) qualsiasi funzionario di partito politico, candidato a carica pubblica, funzionario o dipendenti o individuo che agisce per o per conto di un partito politico o candidato a carica pubblica;
- (iv) qualsiasi dipendente o collaboratore che agisce per conto di un'organizzazione pubblica internazionale;
- (v) qualsiasi membro di una famiglia reale o membro delle forze armate;
- (vi) qualsiasi persona definita pubblico ufficiale secondo la legge

ORGANIZZAZIONE SANITARIA: Ogni persona giuridica che sia un'Associazione o un'Organizzazione medica, scientifica, sanitaria o di ricerca (indipendentemente dalla sua forma legale) così come Ospedali, Cliniche, Fondazioni, Università, Scuole di formazione e specializzazione (eccetto le Associazioni dei pazienti), oppure attraverso le quali un medico presta i propri servizi.

OPERATORE SANITARIO: Ogni persona fisica che eserciti la propria attività nel settore medico, odontoiatrico, della farmacia pubblica, privata o ospedaliera, gli infermieri, i Direttori Generali e Sanitari di organizzazioni sanitarie, il personale tecnico e amministrativo delle strutture sanitarie pubbliche e private ed ogni altro soggetto che nell'ambito della propria attività professionale possa prescrivere, dispensare, acquistare o somministrare una specialità medicinale. Sono esclusi invece i distributori intermedi di farmaci

SOGGETTI TERZI: riferito a coloro che sono autorizzati ad agire per conto di Angelini Pharma e include a titolo esemplificativo ma non esaustivo distributori, subappaltatori, agenti regolatori, consulenti, contract research organization, società di ricerche di mercato, meeting planner, agenti, e contract manufacturing organization.

11. STORICO DEL DOCUMENTO

Date di entrata in vigore	Versione	Descrizione e motive della modifica
Fare riferimento alla prima pagina	1.0	Nuovo documento